

Caso Eternit, il loro diritto la nostra giustizia - 15/12/2014 Prospettiva Marxista -

Il 19 novembre, con una sentenza della Corte di Cassazione, è stato dichiarato prescritto il reato di disastro doloso ambientale permanente contestato al miliardario svizzero Stephan Schmidheiny, amministratore delegato e co-proprietario della multinazionale Eternit. La sentenza ha suscitato un ampio sentimento di sdegno, soprattutto nelle località come Casale Monferrato, dove avevano sede gli stabilimenti per la produzione del materiale che ha causato migliaia di decessi tra i lavoratori, nelle loro famiglie, nelle comunità prossime ai siti industriali. Ormai la vicenda nei suoi tratti essenziali e drammatici è chiara: la produzione, l'utilizzo, la presenza di Eternit espone ed espone a gravi rischi per la salute; già decenni prima della chiusura degli impianti, a metà degli anni '80 del secolo scorso, il nesso tra Eternit, la diffusione di polvere di amianto derivante da questo materiale e l'insorgere della malattia polmonare nota come asbestosi e del mesotelioma pleurico, una forma di cancro, era stato rilevato da diverse ricerche scientifiche (oltre che dall'esperienza di più di una generazione di operai); l'azienda e in generale la lobby dell'amianto hanno messo in opera meccanismi di contrasto e di occultamento dei rilevamenti e delle denunce della pericolosità di questa produzione (dal vademecum distribuito ai dirigenti per zittire chi avesse sollevato il problema ai condizionamenti sulle stesse ricerche scientifiche fino alle più classiche ritorsioni contro i lavoratori troppo sensibili a questo argomento)¹.

Una delle espressioni che hanno contraddistinto l'ondata istituzionale di condanna e di disapprovazione nei confronti della sentenza è stata quella che ha deplorato lo scollamento tra il diritto (la cui applicazione ha portato alla prescrizione) e la giustizia (che avrebbe imposto una punizione per i colpevoli di un tale consapevole disastro e un risarcimento significativo per le vittime). Questa argomentazione ha trovato autorevoli interpreti, tra cui, ad esempio, il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e il vescovo di Casale Alceste Catella². Ora, il tema del rapporto tra il diritto, il diritto positivo (il diritto vigente in uno specifico ambito ed espresso in un ordinamento giuridico emanato dagli organismi dello Stato) e la giustizia o il diritto naturale (principi di condotta e criteri di giustizia preesistenti e non coincidenti totalmente con il diritto positivo) è di straordinaria importanza. Troppo importante per lasciarlo in balia degli utilizzi superficiali, se non addirittura strumentali, di esponenti di forze sociali e politiche che non possono affrontarlo coerentemente fino in fondo. Che significa infatti condannare (ammesso che la condanna non sia una presa di posizione di rito o comunque dettata da motivi estranei alla volontà di affrontare realmente la questione) la discrepanza tra diritto e giustizia? Quali implicazioni politiche determina il rifiuto di questo divario? Ma non solo. Quali sono le fondamentali ragioni storiche, sociali, politiche di questo

¹ Le testimonianze raccolte dalla giornalista Silvana Mossano (*Malapolvere*, Edizioni Sonda, Casale Monferrato 2010) delineano un quadro che non lascia dubbi sulla consapevolezza della dannosità della produzione da parte dell'azienda e sulla spregiudicatezza dei mezzi utilizzati per rimuovere gli ostacoli alla prosecuzione dell'attività: dalle resistenze aziendali ad adottare i benché minimi accorgimenti per ridurre l'esposizione dei lavoratori al rischio, ai trasferimenti dei dipendenti meno remissivi sul tema salute nei reparti di punizione, ancora più insalubri (il "Cremlino" a Casale Monferrato, l'"Amianto" a Bagnoli), dalle tragicomiche visite del furgone dell'Ente nazionale prevenzione infortuni (ribattezzato "carrozzina" a Casale e "baraccone" a Bagnoli) all'opera di infiltrazione di individui al soldo della multinazionale negli ambienti sindacali, politici, giornalistici, medici fino alla decisione dell'azienda, dopo il 1982, di vietare la tradizionale affissione dei manifesti mortuari dei dipendenti Eternit sui muri dello stabilimento. Esemplare, inoltre, della ramificazione dell'influenza del colosso dell'amianto è la vicenda del frate operaio che, avendo raccolto un meticoloso dossier sulle condizioni di lavoro all'Eternit, si trovò trasferito in Amazonia e commentò, con ironico riferimento alla proprietà dell'azienda, che «*gli svizzeri non sono solo nel Corpo delle guardie del Vaticano*».

² *La Vita Casalese*, 27 novembre 2014.

divario? Basta inoltrarsi con un po' di serietà in una riflessione storica sulle forme di organizzazione politica e sullo Stato per comprendere che il divario tra il diritto come ordinamento giuridico definito e applicato da organi di potere (i processi di codificazione rappresentano uno dei momenti storici più significativi di questa dimensione giuridica) e il senso di giustizia che vive al di fuori di questo perimetro è una questione che si trova alle origini stesse della formazione e dell'evoluzione dello Stato moderno. Negli sviluppi storici della lotta tra classi, il richiamo all'attività legislativa dello Stato come fonte principe del diritto o alla supremazia di principi insiti nella natura o in relazioni sociali estranee alla disciplina normativa del potere politico ha assunto significati mutevoli in rapporto all'evolvere della struttura sociale. Né l'uno né l'altro hanno avuto un solo significato, progressivo o reazionario. Se può apparire evidente il significato progressivo dell'impostazione giusnaturalistica, del richiamo alla dottrina del diritto naturale, nel contesto delle dottrine che accompagnano e che esprimono in forma filosofica e giuridica l'ascesa della borghesia e la sua critica al feudalesimo e all'assolutismo (si pensi alla valenza anti-feudale della concezione di proprietà quale diritto naturale in Locke e a come il pensatore inglese riconduca, e limiti, la ragione e la funzione dello Stato alla tutela e allo sviluppo di diritti naturali, tra cui significativamente spicca proprio quello alla proprietà), è altrettanto vero che anche la rivendicazione della supremazia del ruolo giuridico dello Stato ha rivestito, in un precedente ciclo storico, un significato progressivo. Quando Jean Bodin, teorico della monarchia assoluta, afferma che *«diritto e legge sono due cose ben diverse fra loro»* e contrappone l'«*equità*» del primo al «*comando*» proprio della seconda, sta dando forma filosofica e giuridica, pur non senza contraddizioni, ad una concezione moderna di potere politico, legittimato ad un nuovo esercizio legislativo contrapposto alla pratica della giustizia feudale, derivante dalla tradizione³. Affermare la centralità dell'ordinamento giuridico dello Stato ha costituito una rivendicazione, per certi versi persino rivoluzionaria, legata alla formazione delle monarchie assolute contro la frammentarietà, l'incoerenza, l'incertezza, l'arbitrarietà del richiamo alla tradizione nelle concezioni giuridiche e nell'esercizio del potere giudiziario del mondo feudale. In generale, il diritto, inteso come legge dello Stato, rappresenta la cristallizzazione, la fissazione in termini giuridici di valori, di principi, di criteri di soluzione dei conflitti legati ad un determinato rapporto di forza tra classi. È un fatto storicamente inevitabile che il diritto si trovi, quindi, poco o tanto, in difformità o addirittura in contrasto rispetto ad un sentire diffuso, a concezioni di giustizia che invece sono espressi da una realtà sociale costantemente in movimento. Da qui la pressione che le forze sociali, gli equilibri sociali e politici che si formano intorno ai fondamentali rapporti di classe vigenti tendono ad esercitare perché il diritto si adegui al mutato sentire, a condizioni non più adeguatamente rielaborate nella sfera legislativa. Da qui specularmente anche il fenomeno che porta all'irrelevanza di fatto di principi giuridici magari generalmente salutati come nobili ed elevati, ma condannati all'ineffettività dalla mancata corrispondenza con i rapporti di classe realmente operanti nella società. Un caso da manuale è il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, laddove viene posto come compito della Repubblica *«rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»*. Evidente, da questo punto di vista, è la patetica inconsistenza teorica e politica, se non addirittura la malafede degli esponenti della classe dominante, nei richiami alla "Costituzione più bella del mondo" da applicare finalmente come rimedio a quelle contraddizioni sociali che altro non sono che la manifestazione coerente delle leggi proprie del modo di produzione capitalistico. Se, quindi, la condanna in generale, in termini assoluti, di un divario tra diritto e giustizia non ha alcun senso, al pari di una condanna, nel persistere e nell'accettazione della divisione in classi, della distinzione tra Stato e società, per

³ In Perry Anderson, *Lo stato assoluto*, il Saggiatore, Milano 2014.

comprendere la portata, i limiti, il significato reale dell'invocazione della giustizia contro il diritto da parte di forze borghesi nel caso Eternit, occorre affrontare nel concreto, nello specifico la natura del divario, della dissonanza. Lo sdegno delle istituzioni, di politici e politicanti di ogni sfumatura, la loro vibrata perorazione a favore del prevalere della giustizia sul diritto derivano dal fatto che molti esseri umani hanno sofferto e sono morti? È la morte di per sé di migliaia di lavoratori, di innocenti cittadini, a ferire un senso di giustizia che non è stato recepito dal diritto? Non è così. Altrimenti le stesse istituzioni non si presenterebbero puntualmente e tranquillamente a deporre corone e a tenere discorsi, il più delle volte pregni di borsa retorica, di fronte ai monumenti dei caduti nelle guerre imperialistiche, senza spendere una parola sulla perdurante natura imperialistica dello Stato che li ha mandati ad uccidere e a morire. La Chiesa celebra i propri martiri, non deplora certo la loro prematura dipartita. Lo scandalo non è, quindi, nella morte in sé, né nel numero elevato di morti. Quello che ha destato scandalo è che molte persone sono morte perché qualcuno ha preferito fare i soldi, ha potuto anteporre i propri interessi particolari alla salute e al benessere di intere comunità. E questo qualcuno è sfuggito ad ogni punizione. Questo desta scandalo nel sentire comune. Un sentire così comune che è bene assecondare, spalleggiare, anche e soprattutto per motivi di consenso politico ed elettorale. Ma è altrettanto evidente che le forze borghesi così solerti nell'unirsi allo sdegno per l'arido prevalere del diritto sulla giustizia non possono spingere la coerenza e la consequenzialità della loro denuncia oltre certi limiti, peraltro assai ristretti. Non possono, in fin dei conti, che rimanere nel vago, necessariamente nel vago, nella loro condanna del diritto indifferente alla giustizia. Infatti, e questo c'è al cuore del divario, della separazione tra diritto e giustizia nel caso Eternit, le malattie, le morti, le ferite inferte ad intere comunità, sono state la logica conseguenza del perseguimento prioritario del profitto. I proprietari, i dirigenti dell'azienda hanno subordinato la salute, il benessere della forza-lavoro, dell'ambiente, al profitto. Hanno anteposto la valorizzazione del capitale alla vita di esseri umani che per il capitale hanno rilevanza solo se funzionali alla sua valorizzazione. Si sono comportati da capitalisti, come orde di capitalisti si comportano quotidianamente, sistematicamente, nelle più disparate aree del pianeta. Prima ancora di dispiegare sui singoli e sulle comunità gli effetti nocivi della produzione finalizzata al profitto hanno sottoposto queste stesse comunità al più puro, tipico, coerente ricatto capitalistico: lavoro, benessere (il benessere temporaneo, molto relativo, che il capitale elargisce al proletariato contro il meglio della sua esistenza e della sua energia vitale), un'esistenza proletaria un po' più decente di altre in cambio della salute, in cambio della sicurezza, in cambio dell'integrità psicofisica. Non dobbiamo chiederci se siano stati pietosi o spietati, cinici o sensibili, ma se hanno onorato o meno la loro natura sociale, la loro appartenenza di classe. La risposta è inequivocabilmente positiva. Non è da escludere che altri procedimenti giudiziari possano riguardare la vicenda Eternit come non è nemmeno da escludere a priori che alla fine una qualche sanzione o l'esborso di una qualche forma di risarcimento possano toccare alle specifiche espressioni del capitale. Ma pensare che il diritto vigente nella società capitalistica possa effettivamente recepire le istanze volte a impedire la subordinazione della vita umana al capitale, a colpire sistematicamente i soggetti che, ottemperando alle leggi della stessa società capitalistica, antepongono il profitto al benessere di una collettività, è pura, disperata illusione. O peggio, inganno. È sicuramente inganno se ad impugnare la rivendicazione della giustizia contro il diritto (entrambi mutilati ovviamente del loro storicamente determinato contenuto di classe) sono espressioni politiche, ideologiche, compatibili e funzionali rispetto alla preservazione della divisione in classi capitalistica. Il senso di giustizia negata che si muove nel profondo delle comunità colpite dalla vicenda Eternit è profondo e dolorosamente autentico, ma è ancora così socialmente e politicamente indistinto, in genere ancora così immaturo dal punto di vista della coscienza di classe, della consapevolezza del significato di classe del dramma Eternit, che può essere cavalcato, indirizzato da istituzioni e forze politiche la cui natura di classe è in piena, oggettiva, sociale sintonia con le dinamiche capitalistiche che hanno portato al dramma. Rivendicare la giustizia dell'umanità contro il diritto del capitale è oggi, nell'oggi storico della maturità globale del capitalismo, della fine di ogni sua

valenza progressiva, rivendicazione solo ed esclusivamente rivoluzionaria. Solo nella prospettiva proletaria e rivoluzionaria dell'abbattimento del potere politico borghese e del superamento del modo di produzione capitalistico può essere coerentemente, autenticamente contemplata la rivendicazione di una giustizia di classe da contrapporre e da imporre organicamente al diritto, al pari espressione degli interessi e della natura di un'altra classe. L'unico modo di onorare le vittime del capitale che sia legittimato storicamente ad una tensione verso il futuro è continuare nella lotta perché la vita sconfigga infine il capitale. Il resto è inutilità o ipocrisia. La contrapposizione tra giustizia e diritto è feconda politicamente solo se è la nostra giustizia contro il loro diritto. Senza questo fondamentale contenuto di classe, l'invocazione ad una generica giustizia contro l'effettivo diritto del capitale non potrà che servire da ipocrita, schifoso altare su cui allestire sempre nuovi sacrifici umani all'unica divinità davvero riconosciuta nella presente società.